



Mini-guida alla mediazione

Vademecum per l'avvocato "non contenzioso"

1. Obbligo informativo

L'art. 4 comma 3 prevede che:

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

A) Si tratta di un avviso per così dire "generico" mirato a far sapere al cliente che – oggi – esiste la possibilità di attivare la procedura di mediazione facoltativa (e non quella obbligatoria prevista a pena di improcedibilità e di cui infra) per ogni questione civile o commerciale che abbia ad oggetto diritti disponibili (art. 2, comma 1) e che esistono delle specifici incentivi fiscali (esenzioni e crediti d'imposta).

Prosegue, infatti, la norma:

L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

B) Questa, quindi, è una ulteriore circostanza di cui rendere edotto il cliente e che, peraltro, ha un impatto minore o differito. L'improcedibilità, infatti, ai sensi dell'art. 24 sarà in vigore il 20 marzo del 2011, mentre l'obbligo relativo alla mediazione facoltativa (A) è in vigore dal 20 marzo 2010.

L'art. 24 rubricato "Disposizioni transitorie e finali" dispone, infatti che

Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.

Tutte le altre norme, di conseguenza, entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, essendo del 5 marzo, conduce al 20.3.2010

Come rendere l'informativa?

Lo stesso comma continua:

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto

Ci sono poche alternative...: probabilmente si potrebbe provare con un documento informatico sottoscritto con la firma digitale (che è equipollente ad una scrittura privata ai sensi dell'art. 21 CAD, d. lgs. 82/2005)

Attenzione alle conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo informativo:

In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile.

E non è finita:

Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Se omettiamo questo passaggio:

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Il comma 1, art. 5 è quello che prevede l'improcedibilità e, si è detto, non è in vigore (per ora.), dunque al giudice non resterà che "sostituirsi" all'avvocato informando la parte come sopra.

Una considerazione: e se il giudice dicesse alla parte che il contratto professionale è annullabile ?

Che figura ci farebbe il malcapitato collega..?

E se poi, il cliente ci riflettesse un po' sopra..potrebbe anche succedere di dover.. restituire il fondo spese medio tempore incassato, giacchè come prevede il codice e insegna la Cassazione: "In caso di mancanza di una "causa acquirendi", sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo" (art. 2033 c.c., Cass. civ. Sez. III, 12/12/2005, n. 27334).

2. Informativa ex art. 4

1. Informativa sulla mediazione

L'avvocato _____ informa il proprio assistito _____ della possibilità di avvalersi, a far data dal 20 marzo 2010, del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali.

A tal fine segnala che per mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Il



mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Il mediatore ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza. Il tentativo di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato e al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Mediazione obbligatoria e su invito del giudice

Con decorrenza dal 20 marzo 2011, per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Si informa, inoltre, l'assistito che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione. L'invito può essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, qualora tale udienza non sia prevista, prima della discussione della causa. In ogni caso lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale e non è obbligatorio, oltre che per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, nei procedimenti: per ingiunzione, per convalida di licenza o sfratto, possessori, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, in camera di consiglio.

3. Effetti della domanda di mediazione sui termini

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Tale termine non ha natura processuale, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il suo deposito e non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

4. Riservatezza

Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento salvo consenso della parte dichiarante. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

5. Proposta del mediatore

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Se è raggiunto un accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta: il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il



quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Efficacia del verbale

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

7. Effetti del procedimento di mediazione sul processo civile; rischi.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ex art. 116, secondo comma, del c.p.c.). Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, oltre alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, il cui terzo comma conferisce al giudice il potere di liquidare d'ufficio i danni conseguenti alla lite temeraria: tale condanna, pertanto, andrebbe a sommarsi alle somme sopra indicate. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

8. Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui in precedenza, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'assistito dichiara di aver ricevuto una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione sulla mediazione.

Luogo, Data e firme

3. Mediazione obbligatoria

L'obbligo di instaurare un procedimento di mediazione prima di proporre l'azione in giudizio riguarda le controversie in materia di:

• condominio	• diritti reali
• divisione	• successioni ereditarie
• patti di famiglia	• locazione
• comodato	• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità	• contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Trattasi del noto meccanismo dell'improcedibilità relativa che cioè deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. E' inoltre previsto un regime di esclusione giacché

il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

I citati articoli del cd. codice del consumo riguardano l'azione inibitoria, anche a tutela di interessi collettivi e l'azione collettiva risarcitoria.

Il comma 4, peraltro, individua altre ipotesi in cui non trova applicazione né il primo né il secondo comma:

I commi 1 e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

La ratio della norma è quella di evitare che la mediazione possa costituire un intralcio alla concessione di provvedimenti cautelari *latu sensu* intesi; ciò, però, comporta che, esaurita l'esigenza cautelare, sorge l'obbligo di procedere con la mediazione. Il momento in cui matura questo obbligo è diverso a seconda del procedimento in cui si va ad inserire.

L'impatto con la procedura monitoria, merita una breve riflessione.

Attesa l'esclusione di cui sopra, la mediazione non è obbligatoria né nella fase di deposito de ricorso monitorio, né in quella di proposizione dell'opposizione.

Il riferimento alla provvisoria esecuzione, però, genera l'obbligo di proporre istanza di mediazione nel momento in cui questa è stata concessa o sospesa. Due le ipotesi:

A) decreto provvisoriamente esecutivo sin dall'inizio: l'obbligo di mediare non sussiste fino a quando il giudice dell'opposizione non sospende tale esecutività;

B) decreto non provvisoriamente esecutivo *ab initio*; l'obbligo di mediare sorge nel momento in cui il giudice dell'opposizione concede la provvisoria esecuzione.

Pertanto nel periodo successivo all'emissione della ordinanza che decide sull'esecutività del d.i. opposto (subito se emesso in udienza o dalla sua comunicazione se emessa fuori udienza) e prima dell'udienza successiva occorre depositare istanza di mediazione.

Nota essendo la diatriba tra attore "in senso formale" e in senso "sostanziale" nell'ambito della procedura monitoria v'è da chiedersi chi debba provvedervi: il creditore – ricorrente – che agisce in monitorio o il debitore – attore – che propone opposizione?

Se nell'opposizione l'apparente debitore si limita a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo emesso e non propone direttamente (nemmeno in via di accertamento negativo) alcuna domanda, egli non sta "esercitando l'azione" e, pertanto, non è destinatario dell'obbligo che spetterebbe all'apparente creditore-opposto.

Se invece nell'opposizione è svolta una domanda riconvenzionale o una domanda di accertamento anche negativo, al fine di ottenere una sentenza che abbia efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., l'obbligo spetta anche all'opponente.

Occorre poi notare che se l'accertamento negativo è meramente incidentale poiché è chiesto ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non si è in presenza di una domanda, ma di una mera eccezione che non implica l'esercizio di alcuna azione, con la conseguenza che non sorge alcun obbligo di inoltrare istanza di mediazione.

4. Domanda di mediazione

La domanda di mediazione non ha molto in comune con un atto di citazione; non ne ha la complessità, i contenuti o i formalismi. Anche perché tutta la procedura è priva di formalità e non prevede meccanismi di preclusione o decadenze, non ha rigide strutture né meccanismi procedurali in grado di pregiudicare in alcun modo la "difesa" (anche perché nessuno giudica...).

Ne ha, in parte, gli effetti, come stabilito dall'art. 5, comma 6:

"Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

Si tratta, in pratica, di un atto estremamente agile e snello che non richiede uno studio particolare e solo poche indicazioni sostanziali; l'art. 4, comma 2 prevede, infatti:

"L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa"

L'eventuale genericità della domanda non preclude comunque l'inizio della procedura, ma potrebbe limitare o vanificare l'effetto interruttivo della prescrizione ove il diritto non fosse identificato correttamente (ad esempio per difetto o incompleta allegazione di fatti generatori, specie ove si tratti di domande eterodeterminate).

Nella pagina seguente un modello di domanda di mediazione:

All'organismo.....Domanda di mediazione

Il sottoscritto (Persona fisica/Azienda) _____, residente/con sede in _____ via/piazza _____, CAP _____ Codice Fiscale _____ P. IVA _____, nella qualità di (solo per le persone giuridiche) _____, Telefono _____, Fax _____,

E-mail _____
 assistito dal consulente, Avv./Dr. _____, con studio in _____ via/piazza _____ CAP _____ Telefono _____, Fax _____,

E-mail _____
chiede darsi inizio ad una procedura di mediazione
 per disposizione di legge per invito del giudice
 in forza di clausola contrattuale volontaria
nei confronti di:

(Persona fisica/Azienda) _____, residente/con sede in _____, via/piazza _____, CAP _____,

Codice Fiscale _____, P. IVA _____, nella qualità di (solo per le persone giuridiche) _____, rappresentata da (nome del legale o del consulente) _____, Telefono _____, Fax _____, E-mail _____

Descrizione della controversia
Oggetto: _____

Ragioni della pretesa: _____

Valore (indicativo) della controversia:
 € valore indeterminabile

Alla presente il sottoscritto allega copia della seguente documentazione:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

I documenti contrassegnati ai n _____ sono riservati al solo mediatore e non vanno comunicati all'altra parte.

Il sottoscritto si impegna a rispettare il regolamento dell'organismo ed a versare l'indennità prevista, secondo le condizioni generali previste.

Luogo _____ Data _____
Firma _____

Ogni comunicazione attinente a questa procedura deve essere effettuata dall'organismo: ai recapiti del sottoscritto ai recapiti del consulente.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per le sole finalità connesse al presente contratto, consapevole che l'organismo è tenuto alla massima riservatezza circa dati e informazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La presente sottoscrizione vale anche quale consenso scritto al trattamento di dati sensibili.

Luogo _____ Data _____

Firma _____



Luoghi comuni & miti da sfatare sulla mediazione

1. La conciliazione "di lavoro" e la mediazione sono la stessa cosa.

ERRATO

1.1. La conciliazione è condotta da funzionari pubblici senza preparazione né competenze specifiche.

1.2. Nella conciliazione non è adottata alcuna tecnica di comunicazione o negoziazione.

1.3. Nella conciliazione non è presente alcun regolamento di procedura.

1.1. La mediazione è condotta da laureati con preparazione e competenze specifiche.

1.2. Nella mediazione sono adottate diverse tecniche di comunicazione o negoziazione.

1.3. Nella mediazione è presente un regolamento di procedura redatto da ogni Organismo.

2. Quando i negoziati diretti sono falliti è inutile andare in mediazione.

ERRATO

I negoziati diretti talvolta possono fallire per l'esistenza di "barriere negoziali", errori (incolpevoli) di comunicazione, incompletezza di dati, asimmetria informativa o per incompatibilità di stili negoziali.

La procedura di mediazione, (specie attraverso le sessioni private e riservate) e le competenze e capacità del mediatore permettono di verificare l'esistenza di tali problemi ed ove possibile di minimizzarne gli effetti, al fine di facilitare il negoziato e la comunicazione.

3. La mediazione è una forma di giustizia "alternativa".

ERRATO

Le forme di giustizia assolutamente "alternativa", come l'arbitrato, impediscono l'accesso al processo in tribunale.

La mediazione, non impedisce il processo: anzi, ne aiuta lo svolgimento, evitando che talune questioni approdino in tribunale. E' quindi una forma di giustizia "complementare".

4. La mediazione è un modo per impedire l'accesso alla giustizia.

ERRATO

L'improcedibilità esiste solo in alcune materie ed è relativa.

La durata massima della procedura (4 mesi) è spesso inferiore al tempo che trascorre tra un rinvio d'udienza ed un altro.

5. Si può andare in mediazione "senza crederci" o rifiutare tranquillamente l'offerta della controparte, perché non ci sono conseguenze.

ERRATO

La libertà di autodeterminazione all'accordo non può essere coartata.

La legge prevede diversi meccanismi (perdita spese legali e della procedura, sanzione pecuniaria) per valutare la "ragionevolezza" delle posizioni assunte durante la mediazione. Inoltre il rifiuto deve essere motivato. Rileva anche il 3° comma dell'art. 96 c.p.c. (liquidazione officiosa danni da lite temeraria)

6. La mediazione è la "panacea" per tutti i mali della giustizia.

ERRATO

Magari esistesse una "strategia" buona per ogni situazione!
Il processo è ideale per le questioni di "solo diritto"....

...la mediazione per tutti i casi in cui sia più o meno latente un conflitto interpersonale o relazionale che non può essere risolto con una sentenza.

7. In mediazione non occorre il consulente.

ERRATO

Non è prevista l'assistenza tecnico-legale obbligatoria.

L'accordo implica comunque il compimento di atti giuridici: le parti hanno bisogno di assistenza legale (avvocati o commercialisti).

FAQ

- **A chi può essere presentata la domanda di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili?**

Occorre depositare [un'istanza](#) presso un organismo di mediazione, istituito presso un ente pubblico o privato e iscritto nell'apposito [registro](#). Nel caso in cui vengano depositate più domande relative alla stessa controversia, prevale l'organismo presso il quale è stata depositata la prima istanza.

- **E' necessaria l'assistenza tecnica legale da parte di un avvocato nella procedura di mediazione?**

No, ma è consigliabile, considerato che implica il compimento di atti giuridici e si può concludere con un verbale che è titolo esecutivo

- **Nella scelta degli organismi di mediazione occorre seguire un criterio di competenza territoriale?**

Ad oggi, la legge non prevede a riguardo alcun criterio di ripartizione territoriale della competenza; la scelta è dunque lasciata alla discrezionalità delle parti.

- **Chi può fare il conciliatore?**

Avvocati, notai, magistrati in pensione, commercialisti e laureati in materie giuridiche o economiche (incluse le lauree triennali) ed equipollenti.

- **Possono istituirsi organismi di conciliazione presso tutti i consigli degli ordini professionali e presso tutte le camere di commercio?**

Sì, è facoltà del singolo ordine professionale o camera di commercio istituire "per le materie riservate alla loro competenza" (così prevede la legge...) , organismi speciali di conciliazione.

- **Quando acquistano efficacia le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2008, concernenti l'improcedibilità della domanda,**

A norma dell'art. 24 del d. lgs. 28/2008, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto spiegheranno la loro efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto suddetto.

- **Come va presentato il documento che contiene l'informativa sottoscritta dal cliente?**

Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

- **Nel caso in cui, a norma del comma 3 dell'art. 11 d. lgs. 28/2010, vengano compiuti gli atti di cui all'art. 2643 c.c., abbiamo un elenco di "pubblici ufficiali a ciò autorizzati"?**

Al momento, non è previsto alcun elenco di pubblici ufficiali a ciò autorizzati; quindi, alla stregua dell'art. 2703 c.c., il notaio resta, ad oggi, l'unico soggetto che può provvedere all'autenticazione delle sottoscrizioni apposte al processo verbale dell'accordo di cui all'art. 11, comma 3, del d. lgs. 28/2010.

